Nota Prot. n. P1619/4106/1 sott. 39 del 27 ottobre 2004

Distributori stradali di G.P.L.

Il quesito è relativo all'interpretazione dei contenuti di cui all'art. 13.2 lettera C del D.P.R. 24.10.2003 n. 340, ove viene stabilito come le distanze di sicurezza esterna debbano essere aumentate del 50% in prossimità delle attività ivi richiamate. Tra le suddette attività non risultano però comprese quelle di ristorazione e spaccio di bevande al pubblico che, pur non risultando soggette al controllo come specificato con lettera-circolare prot. 25134/4101 del 22.11.1983, possono in ogni caso soprattutto per quelle di cospicue dimensioni, richiamare un afflusso di pubblico prossimo e/o superiore al valore di 0.4 pers/m2 e rappresentare per questo le medesime problematiche valutate per le attività descritte in norma.
Il quesito chiarisce che comunque, le uniche attività rispetto alle quali le distanze di sicurezza esterne devono essere aumentate del 50% sono quelle esplicitamente individuate al punto 13.2 lettera c), del D.P.R. 24.10.2003 n. 340.

Si riscontrano le note indicate a margine concordando con il parere espresso sull'argomento da codesta Direzione Regionale.